

PATENTE DI GUIDA

Che cos'è

La **patente di guida** è un'autorizzazione necessaria per la conduzione su strade pubbliche di un veicolo a motore. Viene rilasciata dopo l'accertamento dei requisiti **psicofisici** e **attitudinali** della persona.

Le patenti di guida sono classificate per categoria che ne limitano l'uso e sono **A, B, C, D, E**.

- Le categorie **A, A limitata** sono valide per la guida di motocicli di cilindrata **non superiore a 125 cc** e di potenza **non superiore a 11 kw**.
- Le categorie **B, C, D**, comprese quelle **speciali**, sono valide per la guida di veicoli per i quali è richiesto il **certificato di idoneità alla guida**.
- La **patente speciale** delle categorie **A, B, C, e D** rilasciate a mutilati o minorati fisici è valida solo per la guida dei veicoli con le caratteristiche indicate sulla **patente** e risultanti dalla **carta di circolazione**.

Ogni categoria abilita il conducente alla guida del veicolo che deve rispettare le caratteristiche (potenza, massa, peso trasportato, ecc.) previste dalla norma per ogni categoria.

Chiunque, munito di patente guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria superiore, è soggetto ad una **sanzione amministrativa** pecuniaria e alla **sanzione accessoria** della **sospensione** della patente da **1 a 6 mesi**; come pure, chi munito di patente speciale A, B, C, D, guida un veicolo diverso da quello **indicato e adattato** in relazione alla mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente **speciale A e B** quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motociclo diverso, o per la cui guida è richiesta una patente di categoria diversa, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria della **sospensione** della patente da **1 a 6 mesi**.

Le patenti A e B sono valide **10 anni**; per i titolari che hanno superato i **50 anni** di età sono valide per **5 anni** e per chi ha superato i **70 anni** sono valide per **3 anni**.

La patente speciale A e B rilasciata a mutilati o minorati fisici, e quella C sono valide per **5 anni**, e per **3 anni** a partire dal **settantesimo anno** di età. La patente **D** è valida per **5 anni**.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con decreto, stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti e ai requisiti fisici-psichici, determinando altresì in quali casi sostituire la patente.

L'accertamento dei requisiti fisici-psichici per la guida dei motoveicoli, tricicli, quadri cicli, ed autovetture da noleggio con conducente e taxi, deve essere effettuato ogni **5 anni** e comunque in occasione della **conferma di validità** della patente, mentre deve effettuarsi ogni **2 anni** per coloro che hanno superato i **65 anni** e hanno titolo a guidare autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva non superiore a 20 t, e macchine operatrici.

La validità della patente è confermata dall'ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che invia al titolare un duplicato della stessa. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto emanerà le procedure per il rilascio del duplicato e, in attesa dell'entrata in vigore il titolare della patente riceverà il tagliando per il rinnovo di validità.

Per i cittadini italiani, residenti o dimoranti in un paese non comunitario per un periodo di almeno **6 mesi**, la validità della patente (salvo casi particolari), deve essere confermata dalle Autorità diplomatico-consolari presenti nei paesi ospitanti, e, quando riacquisita la residenza o dimora in Italia il titolare dovrà confermare la validità della patente.

Coloro che guidano con la patente o carta di qualificazione **scaduta**, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa e alla sanzione accessoria del **ritiro** della patente o della carta di qualificazione del conducente.

A chi rivolgersi

In caso di dubbi, o per richiesta di aiuto, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali Adiconsum, (reperibili alla voce "Dove siamo"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.